

La traduzione specialistica, in particolare la traduzione giuridica tedesco/italiano nel contesto svizzero

Por **Silvio Di Giulio**

1. Introduzione
2. Delimitazione dell'oggetto
3. Aspetti particolari del diritto e della traduzione in Svizzera
4. Problematiche specifiche
 - 4.1. Una lingua: significati diversi
 - 4.2. Una lingua: sistematiche diverse, soluzioni terminologiche diverse
 - 4.3. Una lingua e... qualche errore traduttivo
5. Conclusioni

1. Introduzione

Numerose disposizioni della Costituzione svizzera sono dedicate alle lingue. Innanzitutto la disposizione dell'art. 18 che sancisce il fondamentale principio della libertà di lingua, e, in quanto diritto fondamentale, "intangibile nella sua essenza" (art. 36/4).

Questa importante affermazione di principio viene rafforzata dalla disposizione dell'art. 8 che, tra le altre forme di discriminazione, indica esplicitamente anche il divieto della discriminazione della lingua. L'art. 4 elenca invece – per ordine di diffusione – le quattro lingue nazionali svizzere, ossia il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. La stessa elencazione viene poi ripresa dall'art. 70 in cui – ancora una volta – viene ribadito il medesimo elenco, ma con la puntualizzazione che il romancio è lingua 'ufficiale' nei rapporti con le persone di lingua romancia.

Ogni cantone poi ha la facoltà di indicare le proprie lingue ufficiali.

Sono numerosi infatti in Svizzera i cantoni plurilingui. In particolare, per quanto riguarda la lingua italiana, essa è lingua ufficiale in Ticino – dove è l'unica lingua ufficiale – e il cantone dei Grigioni che ha, oltre all'italiano, il tedesco e il romancio quali lingue nazionali.

Infine, recita l'art. 70 cpv. 5 recita: *La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.*

Da un punto di vista pratico, è altresì interessante la norma ex art. 31 cpv. 2 in cui si afferma che *"Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano"*. Questa norma quindi non tiene conto soltanto delle lingue nazionali, ma si riferisce in generale alla lingua di ogni persona sottoposta a restrizione personale, quindi anche a lingue non nazionali.

NOTA – Il testo della Costituzione è disponibile nel sito: www.admin.ch (→ legislazione → raccolta sistematica: costituzione; vedi anche la correlata nota al seguente capitolo 3).

2. Delimitazione dell'oggetto

Il presente lavoro intende limitare l'analisi esclusivamente ad aspetti linguistici della traduzione giuridica e, in particolare, alla prassi vigente in Svizzera nel campo della traduzione dal tedesco all'italiano.

Sarebbe interessante invece una disamina sulla traduzione opposta, ossia un'analisi della prassi della traduzione dall'italiano al tedesco, di grande attualità in Italia per via del bilinguismo della provincia di Bolzano. La scarsa esperienza in materia non ci consente tuttavia di affrontare con cognizione di causa questo speculare aspetto.

È pure escluso qualsiasi riferimento alla realtà dell'Unione Europea, dove pure sarebbe opportuno estendere l'analisi della prassi traduttiva.

3. Aspetti particolari del diritto e della traduzione in Svizzera

Come emerge dalla breve introduzione sub 1., la Svizzera è un Paese plurilingue. Il plurilinguismo costituisce indubbiamente una ricchezza per l'intero Paese, ma pone altresì delle problematiche attuative non di poco conto.

Un significativo aspetto, ad esempio, è quello dell'approvazione delle leggi. L'organo legislativo svizzero opera a Berna, la capitale elvetica, e sebbene i parlamentari abbiano la facoltà di esprimersi nella propria lingua madre, i testi legislativi vengono però approvati in lingua tedesca. Ciò comporta la necessità di dover tradurre ogni atto normativo (leggi, ordinanze ecc.) in francese e in italiano.

Il servizio di traduzione viene svolto dalla Cancelleria federale, dove operano eccellenti traduttori. I traduttori lavorano di solito solo verso la propria lingua madre. Essendo però abbastanza contenuto il numero di traduttori di madrelingua italiana presenti in Svizzera, molti arrivano direttamente dall'Italia.

Questa realtà pone già problemi non indifferenti. Sovente il traduttore di formazione 'italiana' non conosce a fondo la realtà socio-culturale, politica e – in ultima analisi – linguistica della Svizzera.

Il problema della lingua italiana in Svizzera è aggravato dal fatto che non esiste una facoltà di giurisprudenza svizzera di lingua italiana.

Infatti, mentre i colleghi di lingua francese possono far ricorso allo studio e a pubblicazioni di lingua francese, i testi di dottrina in italiano sono abbastanza scarsi e non sempre di eccellente qualità.

Anzi, succede spesso che il traduttore italofono vada a cercare soluzioni per le proprie traduzioni nel lavoro dei colleghi francesi. Capita quindi che significativi e frequenti termini vengano tradotti sì, dal tedesco, ma solo indirettamente, passando dal francese. E questo proprio perché il francese gode, rispetto all'italiano del vantaggio di ricerche della dottrina più ampie di quanto non avvenga invece per l'italiano.

Questo oggettivo stato di cose comporta, purtroppo, frequenti imprecisioni di traduzione, per non parlare di veri e propri errori.

Tuttavia occorre dire che grazie a supporti informatici il problema viene costantemente limitato. Grazie alle raccolte ufficiali infatti, ciascun cittadino svizzero dispone di tutti i testi legali – siano essi federali o cantonali – a portata di click! Tale servizio è ancor più apprezzabile, se si pensa che con semplice *switch* è possibile anzi passare da una lingua all'altra del medesimo testo legale confederale.

NOTA – Si veda il sito www.admin.ch che, mediante la raccolta sistematica, offre la consultazione gratuita di ogni testo di legge federale. Per la raccolta di leggi cantonali invece, in particolare per le leggi cantonali del Ticino, in lingua italiana, si veda il sito: www.ti.ch; sito che offre la raccolta della legislazione cantonale.

Occorre aggiungere che finora il diritto procedurale – a differenza del diritto sostanziale – è stato di esclusiva competenza cantonale. In altri termini, ogni cantone disponeva di un proprio 'codice' di procedura civile e di un proprio 'codice' di procedura penale.

Questo stato di cose complica ulteriormente il lavoro del traduttore in quanto sono frequenti istituti processuali specifici, particolari di singoli cantoni che non trovano corrispondenza in altri o quantomeno non trovano riscontro nei cantoni di lingua italiana. E non essendo traduzioni ufficiali, il traduttore si trova sovente a dover 'creare lingua'.

In questo contesto è da segnalare una frequente prassi traduttiva: raramente il traduttore italofono fa ricorso alla realtà italiana, per risolvere specifici problemi traduttivi. Sono frequenti infatti calchi dal tedesco, magari suggeriti dal francese – con esiti spesso infelici – quando invece la realtà italiana potrebbe offrire, se non soluzioni specifiche, quantomeno utili suggerimenti interpretativi per addivenire a soluzioni concettualmente corrette.

4. Problematiche specifiche

4.1. Una lingua: significati diversi – Sebbene la lingua italiana costituisca la lingua

ufficiale di cantoni (Ticino e Grigioni) direttamente confinanti con l'Italia, la realtà svizzera applica tuttavia termini che solo apparentemente hanno la medesima valenza della lingua 'italiana'. Sia sufficiente qui citare due semplici, ma significativi esempi: a) domicilio, b) municipio.

a) Questi due sono comunissimi termini sia in Ticino che in Italia, ma il loro significato è completamente diverso nelle due realtà.

In Ticino il significato di 'domicilio' è definito nell'art. 23 del codice civile: "Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente". Ma questa è proprio la definizione che il diritto italiano dà del concetto di residenza. Infatti, ai sensi dell'art. 43, la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Mentre, sempre secondo la stessa norma, il domicilio (italiano) è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

"Charlas abiertas de la Comisión de Idioma Italiano"

1.º de septiembre, a las 18.30

La Comisión de Idioma Italiano invita a todos los matriculados a una Charla Abierta en la que los colegas de la Comisión que participaron en el "Curso de Perfeccionamiento per Interpreti e Traduttori Giurati. Anno Accademico 2008-2009, I Edizione", realizado en la Universidad de Macerata, Italia, expondrán sobre su experiencia vivida en vista del Máster que dicha Universidad ofrece junto con el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2011. ¡Los esperamos!

29 de septiembre, a las 18.30

La Comisión de Idioma Italiano también invita a los traductores noveles de ese idioma a participar de una Charla Abierta en la que se abordarán, entre otros temas, las características del mercado laboral y las oportunidades de trabajo y capacitación profesional para los traductores públicos de idioma italiano.

Los colegas noveles tendrán oportunidad de exponer sus inquietudes y consultas. ¡Los esperamos!

Lugar: Sede Callao (Avda. Callao 289, 4.º piso, CABA)

Confirmar presencia a: infocomisiones@traductores.org.ar / Tel.: 4372-2961/7961

E si pensi all'importanza che il termine 'domicilio' riveste nell'ambito del diritto!

b) *'municipio'*: in Italia il termine municipio indica inequivocabilmente la 'casa comunale', ossia la sede dell'amministrazione comunale. Per il Ticino, invece, il municipio è l'organo esecutivo dell'amministrazione comunale, ossia l'organo che in Italia corrisponde alla "giunta comunale"

NOTA – Altri esempi di termini con diverso significato: *lesione* (art. 21 CO) per *rescissione* per *lesione* (art. 1448 c.c.); *capoverso per comma* ecc.

4.2. Una lingua: sistematiche diverse, soluzioni terminologiche diverse – Una diversa sistematica giuridica invece comporta, anzi impone necessariamente, l'adozione di termini diversi. Un esempio: la compravendita immobiliare in Italia si perfeziona con il semplice consenso delle parti, quindi l'atto (di solito il rogito notarile) viene semplicemente 'trascritto' nel registro della conservatoria immobiliare. La trascrizione, notoriamente, ha una mera efficacia dichiarativa (portare a conoscenza di terzi l'esistenza di un fatto, atto o transazione). Viceversa, per l'ordinamento svizzero la compravendita immobiliare è validamente conclusa solo con la 'iscrizione' dell'atto notarile nel registro fondiario. In altri termini, se manca la iscrizione nel registro fondiario, l'atto è 'inesistente'. In questo caso, quindi, una diversa impostazione sistematica comporta necessariamente l'adozione di termini diversi e contrapposti. La iscrizione, infatti (a differenza della trascrizione), ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa!

4.3. Una lingua e ... qualche errore traduttivo – Purtroppo, non sono infrequenti errori di traduzione. Anzi, l'errore contenuto in un testo di legge può avere conseguenze durature sulla lingua. Anche qui, qualche esempio: a) il termine in lingua tedesca di *'Handlungsunfähigkeit'* (art. 17 CC) è stato tradotto – forse affrettatamente e inopportuna-

mente – con 'incapacità civile'. E perché non con 'incapacità d'agire' (art. 2 c.c., italiano)? Probabilmente perché il traduttore invece di ricercare la soluzione nella lingua italiana ... ha preferito richiedere l'ausilio del collega francofono. Infatti la traduzione france-

se di *Handlungsunfähigkeit* recita: *Incapacité d'exercer les droits civils*.

Ecco, probabilmente, una...pratica concretizzata di timori prima paventati (v. sub 3)!

Ancora un esempio: la traduzione di *'Zweck'* nell'ambito del diritto societario. E' vero che, astrattamente, il termine *Zweck* può essere tradotto con 'scopo', ma non nello specifico contesto societario. In altri termini, la versione italiana del codice civile svizzero (art. 626 n.2) propone per *Zweck* la traduzione 'scopo'. Ma per ogni società (commerciale) lo scopo è sempre lo stesso ed è quello di lucro. Pertanto, occorre interpretare il concetto di *Zweck* e proporre altre soluzioni, diverse da scopo. Anche qui la versione italiana avrebbe potuto offrire una valida soluzione. La normativa italiana utilizza infatti l'espressione 'oggetto sociale' (art. 2328 n.3 c.c.), ossia il genere di attività che la società è chiamata a svolgere.

NOTA – *Oggetto sociale è l'equivalente inglese di 'mission'.* Il concetto di lucro invece serve a distinguere le società commerciali da altri sodalizi, non di lucro, quali le cooperative – la cui finalità è solidaristica – o le associazioni/fondazioni che invece hanno solo scopo sociale, culturale o di altro genere, ma non di lucro. Invece, il concetto di lucro è insito nella definizione stessa di società, ossia quel contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (lucro)

Un ultimo esempio: la traduzione del termine *'Geldwäschereigesetz'* (RS 955.0), a mio giudizio impropriamente tradotto con *'Legge riciclaggio denaro'*. Non tanto (o non solo) disturba la mancanza del prefisso *anti-* – che pure sarebbe stato opportuno anteporre ad una legge che per definizione si prefigge di combattere il riciclaggio – ma ancor più si lamenta il calco di quel ... denaro! La legge infatti non intende contrastare l'esclusivo riciclaggio di denaro, bensì qualsiasi valore patrimoniale (titoli, preziosi e simili).

Meglio sarebbe stato allora tradurre semplicemente con 'legge contro il riciclaggio' (o legge antiriciclaggio).

NOTA – *Un equivalente calco lo si riscontra peraltro nella traduzione del termine 'Generalversammlung', tradotto con 'assemblea generale' (art. 698 CC), invece che solo assemblea.*

5. Conclusioni

Riassumendo e concludendo: un confronto tra la realtà giuridica italiana con quella svizzera di lingua italiana stimola interessanti riflessioni generali sull'atteggiarsi della lingua in presenza di realtà politiche, economiche e socio-culturali diverse.

In un mondo sempre più globalizzato, dove gli scambi economici e culturali sono destinati a crescere in maniera esponenziale, forse è opportuno dedicare maggiore attenzione alla lingua e al loro confronto sistematico.

In ambito giuridico molto resta da fare. Il lavoro di ricerca deve essere necessariamente interdisciplinare. E, parafrasando un noto detto, la lingua è troppo importante per lasciarla alla esclusiva competenza dei linguisti.

Nella nostra piccola realtà svizzera, si sente gravemente la mancanza di un centro linguistico di ricerca in grado di sopperire alle ancora gravi lacune che molti testi giuridici evidenziano.

Tuttavia sarebbe ingiusto non segnalare gli sforzi che in tale direzione la Cancelleria federale – e quella cantonale del Ticino – costantemente mettono in atto per garantire una sempre maggiore formazione professionale dei propri traduttori. Esiste consapevolezza del problema in capo ai responsabili e noi tutti auspichiamo maggiore armonia linguistica, a tutto vantaggio del nostro invidiabile federalismo (anche linguistico).

Abbreviazioni utilizzate nel testo:

Cost.	Costituzione
CC	codice civile (svizzero)
c.c.	codice civile (italiano)
CO	codice delle obbligazioni (svizzero)
cpv.	capoverso, ossia l'equivalente del comma (I)

Avv. Silvio Di Giulio
Docente presso la *Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften – Departement Linguistik* (ZHAW)
www.zhaw.ch
prosdg@bluewin.ch
Tel. 0041 91 604 68 18